



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO
Via A.DeGasperi snc 86025- Ripalimosani
Tel.: 0874/390321-390322-390323
fax : 0874 /390324
e-mail : comcampobasso@lnd.it
sito internet : www.lnd.it
C.R.Molise Tel. 0874-390301



COMUNICATO UFFICIALE N.03 DEL 16 LUGLIO 2025

ATTIVITA' PRELIMINARI NUOVA - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le società, al fine di ottenere la piena operatività dei portali FIGC e LND, dalla data del 3° Luglio 2025 dovranno,

AGGIORNARE GLI ORGANIGRAMMI SOCIETARI

Gli organigrammi della stagione sportiva 2024/2025 resteranno validi fino al 30 giugno, pertanto al primo accesso al portale FIGC della nuova stagione sportiva la società dovrà obbligatoriamente creare una nuova pratica di *Variazione Organigramma* per ripopolare tutti i campi relativi ai dirigenti (sarà necessario allegare il verbale di assemblea dei soci solo nel caso di variazioni del consiglio direttivo, numero e ruolo dei consiglieri). Una volta che il CR Molise avrà approvato la pratica sarà necessario riattivare la firma elettronica dei dirigenti che già ne erano in possesso, la procedura da seguire sarà *Firma Elettronica – Gestione Profili – Riattivazione Pin*. Senza l'aggiornamento dell'organigramma non sarà possibile completare l'iscrizione al campionato ed i tesseramenti.

CENSIMENTO CONTATTI CALCIATORI/CALCIATRICI

A partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026 sarà disponibile, sia sul Portale Società LND che sul nuovo Portale Servizi LND, la nuova funzione per il censimento dei dati di contatto dei tesserati (indirizzo e-mail e numero di telefono).

Il censimento dell'indirizzo e-mail consentirà anche di ottemperare all'invio telematico del contratto di lavoro sportivo come previsto dall'art. 3, punto 3.1, dell'Accordo Collettivo, a supporto dell'obbligo in capo alle Società.

Si ricorda che, è obbligatorio censire l'indirizzo e-mail solo in caso di tesseramento con contratto di lavoro sportivo, mentre per tutti gli altri è facoltativo, ma comunque consigliato.

In allegato al presente comunicato ufficiale, è disponibile una dettagliata guida operativa realizzata dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND.

AGGIORNARE TUTTI I DATI DI CONTATTO

Si invitano le società ad aggiornare costantemente tutti i dati di contatto quali numeri di telefono, indirizzi email ordinari e di posta elettronica certificata, indirizzi postali.

VERIFICARE LA VALIDITA' DEGLI STATUTI PER CONSERVARE ISCRIZIONE RASD

Le società che non hanno ancora ottemperato all'aggiornamento degli statuti alle disposizioni dei decreti legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 39 sono obbligate a provvedere entro la data del 31 agosto

2025, data oltre la quale il Dipartimento dello Sport provvederà a cancellare l'iscrizione e nei casi di ulteriore inadempienza provvederà con l'annullamento dell'iscrizione.

[Consulta la circolare Dipartimento dello Sport del 20.06.2025](#)

PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE IN MATERIA DI SAFEGUARDING

Le società che non hanno ancora provveduto sono obbligate (scadenza termine 31.12.2024) a nominare un responsabile in materia di prevenzione e contrasto di abusi e discriminazioni. Si ricorda che la nomina deve essere inoltrata alla Federazione per il tramite del Portale FIGC (menu *safeguarding*).

[In questa pagina sono disponibili tutti i riferimenti normativi nonché i modelli di codice di condotta e moc \(da personalizzare in base alle caratteristiche di ciascuna della società\).](#)

1. COMUNICAZIONE DELLA F.I.G.C.

1.1 TERMINI E DISPOSIZIONI DI TESSERAMENTO S.S. 2025/2026

Si pubblicano di seguito i comunicati ufficiali n. 285/A e n. 286/A pubblicati dalla FIGC e riportanti i termini e le disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026.

[Termini e disposizioni materia tesseramento Società Campionati Calcio a 11 LND s.s. 25/26](#)

[Termini e disposizioni materia tesseramento Società Campionati Calcio a 5 LND s.s. 25/26](#)

2. COMUNICAZIONI DELLA LND

2.1 COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 18 LND	Precisazioni CU n. 1 LND 2025/2026
Comunicato Ufficiale n. 20 LND	C.U. 10/A FIGC - modifica art. 39, comma 3, NOIF
Comunicato Ufficiale n. 21 LND	C.U. 11/A FIGC - modifica art. 51, comma 6, NOIF
Comunicato Ufficiale n. 23 LND	Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 2025/2026
Comunicato Ufficiale n. 25 LND	Protocollo d'intesa FIGC-LND-AIAC - Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale n. 30 LND	C.U. n. 16/A FIGC - Iscrizioni e Tesseramenti DCPS 2025-2026
Comunicato Ufficiale n. 32 LND	C.U. n. 18/A FIGC - Modifica art. 137, introduzione comma 2bis CGS
Comunicato Ufficiale n. 38 LND	CU n. 21/A FIGC - Modifica art. 11 quinquies NOIF
Comunicato Ufficiale n. 39 LND	CU n. 22/A FIGC - Deroga Regola 3 Regolamento Giuoco del Calcio riguardo il numero di sostituzioni opportunità di sostituzioni squadre Campionati Nazionali giovanili SGS stagione sportiva 2025/2026

3. COMUNICAZIONI FIGC SGS NAZIONALE

3.1 COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC SGS

[CU N.1 FIGC SGS Stagione Sportiva 2025 2026](#) Nella pagina sono consultabili tutti gli allegati

Comunicato Ufficiale n. 2 FIGC SGS - Circolare esplicativa tesseramento (rettificato in data 15/7)

[CU N.2 FIGC SGS Stagione Sportiva 2025 2026](#)

[Guida Alla Scelta Dell'eccezione 25.26 \(002\) \(1\)](#)

Comunicato Ufficiale n. 3 FIGC SGS - Programmazione Attività di Base e Modalità di Gioco Categorie di Base 2025-2026

[CU N.3 FIGC SGS Stagione Sportiva 2025 2026](#) Nella pagina sono consultabili tutti gli allegati

Comunicato Ufficiale n. 4 FIGC SGS - Programmazione Attività Calcio a 5 - Attività di Base e Modalità di Gioco Categorie di Base 2025-2026

[CU N.4 FIGC SGS Stagione Sportiva 2025 2026](#) Nella pagina sono consultabili tutti gli allegati

4.COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

4.1 SEGRETERIA

1. CAMPIONATO UNDER 19 DI CALCIO A 11 - LIMITI DI ETA'

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19

Possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2005 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2006 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

2. SOCIETA' DI ECCELLENZA E PROMOZIONE – OBBLIGO ATTIVITA' SGS E

Si informano le società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione che per la sola stagione sportiva 2025/2026 l'obbligo di partecipazione ad attività giovanile, così come disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 della LND, potrà essere assolto partecipando alle seguenti attività,

Campionato Juniores Under 19 - Fase Provinciale

Campionato Regionale Under 17

Campionato Provinciale Under 17

Alle società che non prenderanno parte alle suddette attività saranno comminate le ammende previste dai vigenti regolamenti.

3. ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”. Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores “Under 19”; “Under 18” Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE LISTE DI SVINCOLO ART. 107 NOIF

Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2025 a mercoledì 23 luglio 2025.

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo. Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 24 luglio 2025.**

5. TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. E MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

Si informano le società che nel [comunicato ufficiale n.23](#) della LND sono disponibili tutte le informazioni relative alla Tutela Assicurativa dei Tesserati LND per la stagione sportiva 2025/2026, nonché le modalità di denuncia e gestione delle stesse pratiche.

6. AMMENZE PER RINUNCIA ALLA DISPUTA DI GARE S.S. 2025/2026

Ai sensi di quanto disposto dalla LND nel comunicato ufficiale n.1 del 1 Luglio 2025, dal SGS nazionale nel comunicato ufficiale n.1 del 11 Luglio 2025 e dal C.D. del CR Molise la rinuncia alla disputa di gare ufficiali nei Campionati, nelle Coppe e nei Tornei SGS della s.s. 2025/2026 comporta la comminazione delle sanzioni previste dalle NOIF, dal CGS, unitamente alle seguenti ammende:

CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTISTICI:

Campionato Regionale di ECCELLENZA

- 1° rinuncia € 500,00
- 2° rinuncia € 1000,00
- 3° rinuncia € 1500,00
- 4° rinuncia esclusione ed ammenda (fino a 10 volte prima rinuncia)

Campionato Regionale di PROMOZIONE

- 1° rinuncia € 300,00
- 2° rinuncia € 600,00
- 3° rinuncia € 1000,00
- 4° rinuncia esclusione ed ammenda (fino a 10 volte prima rinuncia)

Campionato Regionale di PRIMA CATEGORIA

- 1° rinuncia € 150,00
- 2° rinuncia € 300,00
- 3° rinuncia € 600,00
- 4° rinuncia esclusione ed ammenda (fino a 10 volte prima rinuncia)

Campionati Regionali di SECONDA CATEGORIA, JUNIORES PROVINCIALE, CALCIO A 5

- 1° rinuncia € 100,00
- 2° rinuncia € 200,00
- 3° rinuncia € 400,00
- 4° rinuncia esclusione ed ammenda (fino a 10 volte prima rinuncia)

Campionato Regionale JUNIORES REGIONALE (2° fase)

Rinuncia con conseguente esclusione € 400,00

Attività Amatori

- 1° rinuncia € 50,00
- 2° rinuncia € 100,00
- 3° rinuncia € 200,00
- 4° rinuncia esclusione ed ammenda (fino a 10 volte prima rinuncia)

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI SGS:

Campionati Regionali Giovanili UNDER 17 e UNDER 15 (Calcio a 11 e Calcio a 5)

- 1° rinuncia € 103,00
- 2° rinuncia € 180,00
- 3° rinuncia € 361,00
- 4° rinuncia € 516,00 (ed esclusione)

Campionati Regionali Giovanili UNDER 17 e UNDER 15 (Calcio a 11 e Calcio a 5) - 2° fase

Rinuncia con conseguente esclusione € 361,00

Campionati Provinciali Giovanili UNDER 17 e UNDER 15 (Calcio a 11 e Calcio a 5)

- 1° rinuncia € 25,00
- 2° rinuncia € 51,00
- 3° rinuncia € 77,00
- 4° rinuncia € 103,00 (ed esclusione)

Campionati Provinciali Giovanili UNDER 17 e UNDER 15 (Calcio a 11 e Calcio a 5) - 2° fase

Rinuncia con conseguente esclusione € 103,00

Tornei Esordienti (9c9 – 5c5) e Pulcini (7c7 – 5c5)

1° rinuncia € 10,00

2° rinuncia € 25,00

3° rinuncia € 46,00

4° rinuncia € 61,00 (ed esclusione)

Tornei Esordienti (9c9 – 5c5) e Pulcini (7c7 – 5c5) – 2° fase

Rinuncia con conseguente esclusione € 61,00

ALTRE COMPETIZIONI:

Competizioni Regionali e Provinciali: PLAYOFF E PLAYOUT

Campionato di Eccellenza € 1.200,00

Campionato di Promozione € 1.200,00

Campionato di Prima Categoria € 600,00

Campionato di Seconda Categoria € 400,00

Serie C di Calcio a Cinque € 400,00

Campionato Regionale Allievi U.17 € 412,00

Campionato Regionale Giovanissimi U.15 € 412,00

La rinuncia a gare comporta l'automatica esclusione dalla competizione

Competizioni Regionali e Provinciali: COMPETIZIONI DI COPPA ITALIA E MOLISE CUP

Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale € 600,00

Coppa Italia Calcio a 5 – Fase Regionale € 300,00

Competizioni di Molise Cup € 200,00

Coppa Molise di Calcio Femminile € 200,00

La rinuncia a gare comporta l'automatica esclusione dalla competizione

Dette sanzioni pecuniarie saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa delle gare si verificheranno quando manchino tre giornate di gara o meno alla conclusione dei Campionati.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle NOIF le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato, nei casi di cui all'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia. Le stesse società saranno, altresì, tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non potranno essere a loro volta ospitate. Qualora una Società rinunci a disputare una gara dei Campionati di Settore Giovanile e Scolastico, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione. Nel caso in cui le società presentino all'arbitro una lista di gara contenente un numero di calciatori inferiore a quello previsto per il campionato di competenza (undici per i campionati di Calcio ad 11 e cinque per i campionati di Calcio a 5), e la relativa gara, non portata regolarmente a termine, venga decisa dal Giudice Sportivo Territoriale ai sensi dell'art. 10 C.G.S., le stesse società saranno sanzionate con ammende il cui importo sarà commisurato alla metà della somma della prima ammenda prevista per il campionato di competenza. L'eventuale seconda recidiva sarà sanzionata con un'ammenda pari alla metà della 2^a rinuncia. Successive eventuali recidive specifiche saranno sanzionate con un'ammenda pari alla metà della 3^a rinuncia.

7. INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il Consiglio Direttivo del CR Molise ha stabilito, come di seguito riportato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso, dovuti alle Società ospitanti da parte delle Società rinunciatricie a gare, per la stagione sportiva 2025/2026:

Campionato Regionale di ECCELLENZA € 300,00
Campionato Regionale di PROMOZIONE € 200,00
Campionato Regionale di 1^ CATEGORIA € 100,00
Campionato Regionale di 2^ CATEGORIA € 50,00
Campionato Regionale e Provinciale JUNIORES € 50,00
Campionati di Calcio a 5 serie C € 50,00
Coppa Italia – Fase Regionale € 200,00
Coppa Italia di Calcio a Cinque (maschile e femminile) € 50,00
Molise Cup a 11 (1° e 2° Categoria) € 50,00

8. DATE INIZIO MANIFESTAZIONI NAZIONALI ORGANIZZATE DALLA LND

SPAREGGI SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA:

Domenica 24/05/2026	1° turno - gara andata
Domenica 31/05/2026	1° turno - gara ritorno
Domenica 07/06/2026	2° turno - gara andata
Domenica 14/06/2026	2° turno - gara ritorno

FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19:

Sabato 02/05/2026	1° fase triangolare – Ottavi andata
Mercoledì 06/05/2026	1° fase triangolare – Ottavi ritorno
Sabato 09/05/2026	1° fase triangolare
Sabato 16/05/2026	Quarti andata
Sabato 23/05/2026	Quarti ritorno
Sabato 30/05/2026	Semifinali andata
Sabato 06/06/2026	Semifinali ritorno
Sabato 13/06/2026	Finale

FASE NAZIONALE COPPA ITALIA CALCIO A 11:

Mercoledì 11/02/2026	1° fase triangolare – Ottavi andata
Mercoledì 18/02/2026	1° fase triangolare – Ottavi ritorno
Mercoledì 25/02/2026	1° fase triangolare
Mercoledì 04/03/2026	Quarti andata
Mercoledì 11/03/2026	Quarti ritorno
Mercoledì 18/03/2026	Semifinali andata
Mercoledì 15/04/2026	Semifinali ritorno
Da definire	Finale

TORNEO DELLE REGIONI:

da Venerdì 27/03/2026 a Venerdì 03/04/2026	TDR Calcio a 11
da Venerdì 24/04/2026 a Venerdì 01/05/2026	TDR Calcio a 5

9. PROTOCOLLO D'INTESA FIGC-LND-AIAC - STAGIONE SPORTIVA 2025-2026

Di seguito si riporta integralmente il contenuto del comunicato ufficiale n. 25 della LND.

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2025** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico.

Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.

In ogni caso, l'Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.”

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO

Nessuna comunicazione

Comunicato Ufficiale n.03 della stagione sportiva 2025/2026 pubblicato in Campobasso ed inserito sul Sito Internet (www.Ind.it), Mercoledì 16 Luglio 2025

**Il Segretario
Pasquale Napolitano**

**Il Delegato
Raffaele Sorgente**